

2068

08/03/2013

Identificativo Atto n. 74

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA

DITTA 3V GREEN EAGLE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FATEBENEFRATELLI N. 20. AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 208 – 211 DEL D.LGS 152/06, ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPERIMENTALE IN GRASSOBBIO (BG), VIA CRISTOFORO COLOMBO 43/45 ED ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI RECUPERO (R5, R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la l.r. 30 dicembre 1999, n. 30 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATI:

- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, "Approvazione degli schemi d'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientale";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: 'Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01' ";

PRESO ATTO che la società 3V Green Eagle s.p.a. con sede legale in Milano, via Fatebenefratelli n. 20, con nota agli atti regionali prot. n. Z1.2012.0028854 del 14/11/12, ha presentato richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di ricerca e sperimentazione per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni R13 e R5) sito in Grassobbio (BG), via Cristoforo Colombo 43/45, ai sensi degli artt. 208 e 211 del d. lgs. 152/06;

VISTA la nota pervenuta dalla ditta (atti reg. n. Z1.30672 del 05/12/2012) di stralcio della

richiesta di autorizzazione per i codici dei rifiuti speciali pericolosi;

PRESO ATTO che il codice CER 170505* è espressamente richiesto nel Bando Ministeriale e, stante l'autorizzazione già in essere (d.d.s. n. 9375 del 28/08/2007 e smi), le verifiche di V.I.A. effettuate dall'impianto in AIA e la documentazione presentata a supporto, sia autorizzabile nell'ambito della sperimentazione richiesta;

CONSIDERATO in merito all'assogettamento di verifica di V.I.A. che il codice 170505* è già stato oggetto di analoga valutazione nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata a 3V Green Eagle s.p.a. e, valutato che l'impatto derivante dal trattamento di tale rifiuto mediante l'impianto sperimentale proposto sia da ritenersi non significativo, ai sensi dell'All. IV parte II del d.lgs. 152/06, punto 8 lettera t., si ritiene non necessario l'espletamento della verifica di V.I.A.;

VISTO CHE l'impianto sperimentale è realizzato principalmente per aderire alla sperimentazione attivata da Sogesid S.p.A., Società di Ingegneria in house al Ministero dell'Ambiente e finalizzata alla realizzazione di interventi di gestione dei sedimenti – rifiuti identificati con CER 170505 e/o CER 170506 - provenienti dalle attività di dragaggio eseguite ad opera delle Autorità Portuali di La Spezia e Livorno in specifiche aree dei rispettivi ambiti portuali, ma non è preclusa la possibilità di sperimentare ulteriori codici di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto autorizzato con il presente provvedimento;

ATTESO CHE il procedimento amministrativo è stato avviato dalla Struttura Autorizzazioni e Innovazione in materia di rifiuti della D.G. Territorio e Urbanistica, ai sensi della l.241/90, con nota prot n. Z1.2012.0031480 del 14/12/12;

RICHIAMATA la conferenza dei servizi tenutasi in data 10/01/2013, durante la quale:
Il soggetto istante.

Illustra il progetto, conferma la volontà, in merito al codice CER 170505*, già autorizzato in AIA ed espressamente previsto nell'ambito del bando ministeriale, di essere autorizzata a sperimentare il trattamento di rifiuti classificati con tale codice. In relazione alle osservazioni presentate da ARPA e alle richieste di Regione, comunica che provvederà a rispondere alle richieste entro 10 giorni.

Si impegna a trasmettere, per ogni partita di rifiuti diversi da quelli di cui al bando ministeriale, un protocollo di accettazione e monitoraggio la cui validazione preventiva sarà necessaria per poter procedere alla sperimentazione. Circa le molestie olfattive, si impegna a non sottoporre a sperimentazione partite di rifiuti che all'ingresso dovessero risultare essere causa di tali molestie.

Ribadisce che tutti i rifiuti decadenti dall'impianto sperimentale saranno inviati a smaltimento, comprese le acque che saranno inviate al depuratore a servizio dell'impianto in AIA, se con caratteristiche idonee.

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e urbanistica:

Il codice CER 170505* stante l'autorizzazione già in essere, le verifiche di v.i.a. effettuate dall'impianto in AIA e la documentazione presentata a supporto (in data 3 gennaio 2013), si ritiene autorizzabile nell'ambito della sperimentazione richiesta.

In merito alla necessità di aggiornare l'AIA con quanto previsto dalla sperimentazione, si segnala che l'impianto sperimentale risulta autonomo dalle attività svolte nello stabilimento 3V Green Eagle, con modalità e tempistiche diverse e autorizzato con un apposito atto, e pertanto non si ritiene necessaria una modifica dell'AIA. Circa il protocollo di monitoraggio per i rifiuti non provenienti dai siti di dragaggio di cui al bando ministeriale, si richiede che la ditta invii, prima di attivare la sperimentazione su tali rifiuti, un protocollo di accettazione e monitoraggio, completo delle informazioni richieste dalla Provincia di Bergamo (v. parere agli atti della conferenza), che sarà validato da Regione entro 15 giorni dalla comunicazione, con il supporto di ARPA. Chiede delucidazioni in merito alle modalità di campionamento ed analisi dei materiali in ingresso e a valle dei successivi trattamenti.

Richiede il deposito di planimetrie di *layout* e schema di flusso in scala adeguata.

Concorda con quanto richiesto dagli altri Enti in merito all'esigenza di effettuare valutazioni sull'impatto acustico, che troveranno espressa prescrizione nell'atto autorizzativo.

Provincia di Bergamo: illustra e deposita il proprio parere (in atti reg. n. Z1.2013.002426 del 9 gennaio 2013) che viene acquisito agli atti della conferenza. Concorda con la Regione in merito alla non necessità di aggiornamento dell'AIA sulla base delle attività sperimentali richieste e sull'invio di un protocollo preventivo per ogni partita di rifiuti non compresi nel bando ministeriale.

ARPA: assente, ha inviato parere (in atti reg. n. Z1.2013.002842 del 9 gennaio 2013) che viene acquisito agli atti della Conferenza e di cui viene data lettura.

Comune di Grassobbio: si riserva di inviare il proprio parere entro 15 giorni. Sottolinea l'esigenza di prestare attenzione a prevenire molestie olfattive.

Conclusioni della conferenza:

La conferenza si conclude con parere favorevole di Regione e Provincia, alle condizioni riportate nei pareri agli atti. Regione, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, resta in attesa della pronuncia del Comune di Grassobbio. La ditta si impegna a trasmettere quanto dichiarato nei tempi indicati.

VISTO il parere di ARPA di cui si è data lettura nella conferenza dei servizi, che ha formulato richieste di chiarimenti e proposto prescrizioni relativamente a:

- a) la registrazione dei movimenti di "carico" sul Registro di carico/scarico rifiuti per i codici CER richiesti e come integrazione a quelli già autorizzati nell'AIA, con operazione R13 e successiva R5;
- b) l'attività R13 di messa in riserva dei rifiuti palabili o pompabili, ancora imballati, che deve avvenire sempre e solo al coperto;
- c) le operazioni di apertura dell'imballo di trasporto e/o del contenitore stagno, preposto allo stoccaggio dei materiali per la sperimentazione, sia per la preventiva campionatura o per lo scarico nelle vasche di stoccaggio "sedimenti contaminati"

che devono essere eseguite al coperto e con la possibilità di predisporre un ambiente confinato presidiato da aspirazioni puntuali al fine di captare e allontanare emissioni pericolose o particolarmente odorigene che si possono liberare all'apertura dei big bags specialmente per lo stato "fangoso pompabile".

- d) In merito ai materiali provenienti dal dragaggio di La Spezia-Livorno:
- la tipologia di imballaggio del sedimento fortemente contaminato;
 - l'impatto odorigeno;
 - l'aggiunta di solventi organici con successivo recupero solventi esausti e di granulazione mediante leganti ed additivi inorganici nel *Soil and sediment washing*. Tali informazioni, stante la carenza informativa, non possono essere autorizzate;
- e) le captazioni puntuali eventualmente predisposte sulle attività del *Soli and sediment washing* che dovranno addurre alla linea sfiati esistente;
- f) la scelta di rendere riutilizzabili gli imballi rigidi di trasporto ed i contenitori rigidi per i successivi viaggi dei sedimenti contaminati; pertanto, si auspica che l'attività di sperimentazione comprenda, qualora possibile, anche l'eventuale pulizia degli imballi e dei contenitori con la restituzione degli stessi ai siti di dragaggio per un nuovo riempimento;
- g) il destino ultimo dei *big-bags* svuotati;
- h) i *batch* di lavorazione sperimentale con il *Soil and sediment washing* devono essere eseguiti il prima possibile dopo le operazioni di accettazione dei carichi, ciò al fine di non accumulare sedimenti contaminati nell'area di messa in riserva;
- i) le lavorazioni idroesigenti, necessarie a fluidificare il sedimento, dovranno avvenire esclusivamente con acque di raffreddamento provenienti dall'attiguo impianto 3V Sigma o con acque già impiegate;
- j) nella documentazione tecnica 3V Green Eagle sono stati forniti livelli di rumore di un impianto simile a quello *Soil and sediment washing* che però risultano prossimi al limite di emissione diurno stabilito dal Comune di Grassobbio (BG); in tal senso è, pertanto, al momento da escludere un esercizio previsionale notturno.
- In ogni caso, è necessario che siano eseguiti rilievi strumentali a tempo esteso, utili a verificare i livelli sonori della nuova sorgente ed il rispetto del limite di emissione e di immissione (diurno/notturno) stabiliti nella zonizzazione acustica vigente del Comune di Grassobbio (BG) lungo il fronte perimetrale interessato dal rumore dell'impianto *Soil and sediment washing*. Nel caso si rilevi un superamento dei limiti diurni/notturni ascrivibili alla nuova attrezzatura dovrà essere presentato un adeguato progetto di bonifica acustica con una calendarizzazione degli interventi fonoisolanti previsti, che dovranno essere eseguiti nel tempo tecnico strettamente necessario e, comunque, non eccedente i tre mesi dalla messa in esercizio della nuova sorgente di rumore;
- k) pur rilevando che le attività di controllo sulle operazioni di dragaggio, di trasporto ed eventuale riutilizzo dei sedimenti sono svolte dal sistema ISPRA/ARPA Liguria, compresa la caratterizzazione di 400.000 m³ di sedimenti, si osserva che nella documentazione tecnica 3V Green Eagle non è riportata una caratterizzazione preliminare completa dei sedimenti portuali con particolare riferimento ai metalli

pesanti, agli IPA, ai PCB, ai pesticidi clorurati, agli idrocarburi totali e all'azoto e fosforo totale.

I flussi contaminati uscenti dal *Soli and sediment washing* (limi ed acqua impiegata nei vagli e setacci ghiaia/sabbie) che saranno poi inviati alla sezione di trattamento TOP FANGHI, è opportuno che siano determinate le concentrazioni dei singoli metalli (mercurio, zinco, alluminio, piombo, cromo totale, cromo VI, rame, nichel, cadmio, arsenico), contenuti nei reflui uscenti dal TOP e destinati alla sezione di trattamento biologico, prima che vi sia miscelazione con le acque di raffreddamento 3V Sigma. Quanto sopra è da ritenersi valido anche per gli inquinanti pericolosi che la caratterizzazione dei sedimenti metterà in evidenza e per le speciazioni di COD bio-refrattario. Pertanto, la società 3V Green Eagle dovrà predisporre opportuno ed adeguato punto di campionamento/controllo a monte di TK01-TK02 o, comunque, prima della miscelazione dei flussi uscenti dalla linea TOP FANGHI con altri reflui o rifiuti.

In attesa del rinnovo dell'AIA ed alla rivisitazione del Piano di Monitoraggio ivi prescritto, la tabella di cui al quadro F.3.6 dell'AIA deve essere integrata con la nuova colonna: "A***- reflu in uscita dalla linea TOP utilizzata per la sperimentazione", con il controllo dei parametri significativi emersi dalla caratterizzazione del sedimento/terreno inquinato e con una tempistica di controllo, dei parametri scelti, per almeno tre cicli consecutivi di attività del Soil and sediment washing per ogni campagna sperimentale. Per il monitoraggio dovranno essere adottati metodi analitici sensibili al pg/l e per il momento si conferma quanto già stabilito al punto XVI) quadro E.5.2. dell'AIA con riferimento ai limiti che dovranno essere rispettati al punto di controllo identificato: A***.

Ad ARPA dovrà essere fornita evidenza scritta dei risultati ottenuti dopo la prima campagna di monitoraggio dei reflui in uscita dalla linea TOP utilizzata per la sperimentazione, al fine di implementare e dettagliare il Piano di Monitoraggio sommariamente sopra indicato.

VISTA la nota pervenuta in atti reg. n.Z10001782 del 23.01.2013 con la quale la ditta ha fornito i chiarimenti in merito alle osservazioni contenute nel parere di ARPA sopra citato, che precisa che:

- a) I movimenti verranno registrati sul registro di carico/scarico dei rifiuti associati alle operazioni R13 e successivo R5;
- b) lo stoccaggio dei rifiuti prima del trattamento avverrà in cassoni coperti; i campionamenti avverranno sul luogo di produzione del rifiuto, in fase di caricamento dei contenitori, affinché non ci sia necessità di aprirli in impianto fino al momento del trattamento e quindi al carico nella tramoggia;
- c) In merito alla sperimentazione La Spezia-Livorno, i rifiuti arriveranno in *big bags* chiusi e la verifica circa la presenza di molestia olfattiva per le matrici di sedimento provenienti da tali siti è già stata eseguita con esito negativo;
- d) In merito al Protocollo di gestione dei rifiuti, verrà certamente completato in funzione delle prescrizioni formulate in fase autorizzativa e in funzione di quanto

emerso nella Conferenza dei Servizi; verrà posta la massima attenzione affinché il Protocollo si integri con l'esistente documento, fermo restando che devono restare documenti separati perché oggetto di attività separate;

- e) Le eventuali operazioni di aggiunta di solventi organici (ad esempio per l'estrazione di idrocarburi) o la granulazione con leganti e additivi inorganici verranno effettuate, così come le prove nelle celle di attrizione, solo su scala di laboratorio; l'eventuale utilizzo su scala pilota, ritenuto ad oggi difficilmente percorribile per motivi di costi e praticità, sarà eventualmente richiesto ad un numero limitato di casi e comunque tale opportunità sarà dettagliata prima di ogni campagna previa condivisione con Regione ed ARPA.
- f) Le attività verranno tutte svolte sull'area indicata e non è possibile svolgerle in area confinata ed aspirata;
- g) I *big bags* svuotati verranno lavati e riutilizzati per quanto possibile, altrimenti smaltiti a norma di legge;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle verifiche compiute dalla Struttura Autorizzazioni e Innovazione in materia di rifiuti, in merito alle quali si precisa che:

- a) le modalità della sperimentazione, le operazioni effettuate, la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché le prescrizioni sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- b) con atti reg. Z12012.0028854 del 14.11.2012, la ditta ha trasmesso attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882;
- c) la Ditta 3V Green Eagle s.p.a. ha inviato nota integrativa, che si ritiene esaustiva, (*atti reg. n. Z10001782 del 23.01.2001*) in risposta alle osservazioni di ARPA Dipartimento di Bergamo espresse nella conferenza dei servizi del 10/01/2013;
- d) il Comune di Grassobbio ha rilasciato parere negativo (*atti reg. n. Z1.2013.0003554 dell'11/02/2013*) motivato dal mancato accordo con la Ditta in merito al trattamento di reflui provenienti da terzi, come previsto dalla convenzione in essere tra il Comune e la Ditta;
- e) a tal proposito si specifica che tale dissenso non era emerso in sede di Conferenza dei Servizi alla quale il Comune era presente (art. 14 quater della l. 241/90), inoltre la motivazione espressa non è considerata congrua poiché:
 - 1. il rifiuto in ingresso è solido,
 - 2. il refluo trattato nell'impianto di depurazione decade dall'attività della ditta e quindi non proviene da terzi,
 - 3. tale refluo sarà preventivamente caratterizzato prima di essere destinato all'impianto di depurazione, al fine di verificarne la possibilità di idoneo smaltimento in tale impianto;
- f) di determinare in € 28.260,38 l'ammontare totale della fidejussione che deve essere prestata a favore di Regione Lombardia ed accettata in conformità con quanto

stabilito dalla d.g.r. 19461/04, in base al seguente riparto:

- operazione di recupero (R5) di 4,5 t/giorno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 21.195,38;
- operazione di messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 20 m³ di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 7.065,00;

g) l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, corredata dalle prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la ditta 3V Green Eagle s.p.a, con sede legale in Milano, Via Fatebenefratelli n. 20, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Grassobbio (BG), via Cristoforo Colombo 43/45, e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero/smaltimento (R5 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e sulla base di quanto riportato nella tavola grafica riportante il *layout* dell'impianto, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, elaborati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge, in quanto dal tempo complessivo intercorso dal deposito dell'istanza alla emanazione dell'atto devono essere detratti i giorni che si sono resi necessari al proponente per il deposito della documentazione integrativa (v. art. 208, c. 9 del d.lgs. 152/2006);

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico di leggi regionali in materia di organizzazione e personale" ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO 15, OS 15.4 come da allegato alla comunicazione del Presidente della Giunta Regionale approvata con d.g.r. n. 465 del 5 agosto 2010;

DECRETA

1. di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la ditta 3V Green Eagle S.p.A, con sede legale in Milano, Via Fatebenefratelli n. 20, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Grassobbio (BG), via Cristoforo Colombo 43/45, e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero/smaltimento (R5, R13/D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali

pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e sulla base di quanto riportato nella tavola grafica riportante il *layout* dell'impianto predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, elaborati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del d.lgs. 152/06 ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Bergamo, che può avvalersi del dipartimento provinciale A.R.P.A. competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;
5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato dal presente atto;
6. di determinare in € 28.260,38 l'ammontare totale della fidejussione che deve essere prestata a favore di Regione Lombardia ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461/04, in base al seguente riparto:
 - a) operazione di recupero (R5) di 4,5 t/giorno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 21.195,38;
 - b) operazione di messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di 20 m³ di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 7.065,00;
7. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 6 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata;
8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta 3V Green Eagle S.p.A, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo, al Comune di Grassobbio, e ad A.R.P.A. dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'atto sul BURL e

sul sito internet della Regione all'indirizzo www.territorio.regione.lombardia.it, nella sezione Rifiuti;

9. di disporre che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione delle fidejussione di cui al punto 6;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
DARIO SCIUNNACH